



COMUNE DI TORNACO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 152

OGGETTO: Istituzione e Regolamento "De.C.O." (Denominazione di origine comunale)

L'anno **Duemilaquattordici**, addì **27** del mese di **MARZO** alle ore **21,00** presso la Sala Consiliare di Via Marconi 2, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Cognome e nome		Pres. Ass.	
1. Sarino Gaudenzio	Sindaco	X	
2. Caldarelli Giovanni	Consigliere	X	
3. Caleffi Roberto	Consigliere		X
4. Grassullo Stefania	Consigliere	X	
5. Gadani Francesco	Consigliere	X	
6. Saino Santino	Consigliere	X	
7. Cucchetti Chiara	Consigliere		X
8. Gastaldi Glauco	Consigliere	X	
9. Caccia Federico	Consigliere	X	
10. Cremona Giuseppe	Consigliere	X	
11. Mazzino Evandro	Consigliere	X	
12. Dellavesa Renato	Consigliere	X	
13. Gerbino Pierantonio	Consigliere	X	
Totale		11	2

Assiste all'adunanza il Segretario comunale dott. Alfonso Russo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assiste, inoltre, l'Assessore esterno, Sig. Bernascone Domenico.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gaudenzio Sarino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'amministrazione comunale intende, in considerazione degli effetti omologanti della globalizzazione e all'interno del disegno riformatore tratteggiato dalla recente modifica costituzionale e della connessa equi-ordinazione dei Comuni con le Province, le Regioni e lo Stato, assumere un ruolo decisivo, al fine di favorire le condizioni di future sostenibilità dello sviluppo locale, principalmente attraverso la valorizzazione dei patrimoni ambientali, territoriali e culturali propri a ciascun luogo;
- l'amministrazione intende partecipare a tale sviluppo con ogni possibile iniziativa, ivi compresa la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- i mutamenti a livello globale (esplosione di mercati, produzione e consumo, recupero delle tradizioni, liquidità di comunicazioni e relazioni, solo per citarne alcuni) impongono una seria riflessione sul ruolo di acceleratore di sviluppo che l'Ente locale è riuscito a conquistarsi, nel panorama competitivo attuale, grazie alla valorizzazione delle sue potenzialità;
- investire sul territorio è il leit-motiv della gestione dinamica e consapevole dell'Ente locale che, necessariamente, deve passare per la promozione del suo patrimonio;
- in questo contesto, le Denominazioni Comunali (De.Co.), assumono un ruolo strategico non solo nella salvaguardia delle produzioni locali (siano esse agroalimentari, enogastronomiche o artigianali), valorizzando il processo identitario di un luogo, ma anche nella promozione del territorio sul mercato globale. L'iniziativa punta ad inserirsi nei processi decisionali dei singoli comuni orientati alla valorizzazione e promozione delle produzioni locali, nell'ambito della difesa delle pratiche antiche legate al lavoro, alla coltivazione ed alla lavorazione agricola e artigianale;
- l'ANCI ha presentato il "Progetto De.Co" come un vero e proprio **«esempio di glocal»** ed al contempo come **«una risposta alle esigenze sempre più impegnative che provengono dal variegato mondo dei consumatori, che consente ai Comuni di tutelare e valorizzare prodotti non denominati e a rischio di estinzione»**. L'ANCI sposa l'idea delle De.Co. concedendole un rilievo ragguardevole in ambito nazionale nell'intera rete istituzionale dei Comuni italiani. Il "Progetto De.Co." viene incentivato e diffuso in tutte le città d'Italia, proponendo un modello standard di regolamento comunale "per la tutela e valorizzazione dei prodotti tipici locali e per l'istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale)". Per rendere ancora più operativa ed efficace l'intera attività sulle De.Co., ha istituito al suo interno la "Consulta dei Comuni De.Co." con il compito di coordinare le diverse azioni ed iniziative legate all'istituzione e alla promozione delle Denominazioni Comunali. Si afferma così sempre più che il "Progetto De.Co." può rappresentare lo strumento con cui un territorio, un comune e una comunità possa da un lato tutelare le proprie produzioni, dall'altro innescare un processo di sviluppo territoriale eco-sostenibile, di natura prettamente endogena;

La denominazione Comunale di origine è un efficace strumento di valorizzazione e sviluppo del territorio locale, che indubbiamente apporta tutta una serie di benefici per le aziende locali, i cittadini e l'intero territorio di riferimento:

VANTAGGI PER I CITTADINI

- ritrovato prestigio e senso civico e sociale d'appartenenza
- uno strumento per riappropriarsi delle proprie tradizioni e costumi
- importante indotto negli altri comparti produttivi (turistico-culturale, artigianato, commercio)
- aumento del livello di benessere

VANTAGGI PER I PRODUTTORI

- aumento delle capacità produttive ed economiche
- sviluppo di economie di scala e di specializzazione
- allargamento del mercato potenziale
- incentivi e agevolazioni pubbliche e private
- garanzie e certificazione dei prodotti e/o produzioni
- condizioni favorevoli di sopravvivenza

VANTAGGI PER IL TERRITORIO

- opportunità legate ad uno sviluppo eco-sostenibile
- conservazione e valorizzazione dell'intero sistema territoriale
- maggiore efficienza ed efficacia del sistema di governance pubblica
- apertura e scambi con l'esterno, che aumentano il livello socio-culturale e produttivo della popolazione.

Dato atto che la Denominazione Comunale non è un marchio di qualità, ma la carta d'identità di un prodotto, un'attestazione che lega in maniera anagrafica un prodotto/produzione al luogo storico di origine. In altri termini, è un certificato notarile contrassegnato dal Sindaco, il primo cittadino, a seguito di una delibera comunale, che certifica, con pochi e semplici parametri, il luogo di "nascita" e di "crescita" di un prodotto e che ha un forte e significativo valore identitario per una Comunità.

Rilevato che attraverso l'istituzione della De.Co., il Comune, con una procedura amministrativa semplice e lineare, può conseguire importanti obiettivi in ambito economico e sociale, ovvero:

- rilanciare e valorizzare la produzione locale legata all'agroalimentare, all'enogastronomia, all'artigianato così come alla cultura popolare presente sul territorio;
- promuovere il territorio attraverso le sue specificità produttive;
- salvaguardare il patrimonio culturale e le tradizioni locali dai processi di globalizzazione uniformanti anche nel gusto e nell'alimentazione.

Ritenuto che gli strumenti attuativi per l'istituzione della certificazione De.Co., da parte del Comune, siano:

- la Delibera del Consiglio comunale di approvazione del regolamento;
- il Regolamento per la "Valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali e l'istituzione della De.Co.";
- l'Albo comunale delle iniziative e manifestazioni;
- il Registro dei prodotti De.Co.;
- il Disciplinare di produzione.

Dato atto che il registro De.Co. è un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici agroalimentari "segnalati" che abbiano ottenuto la denominazione e che possono "fregiarsi" del marchio comunale di denominazione di origine.

Ravvisato che il disciplinare di produzione deve contenere la regolamentazione specifica, riferita al singolo prodotto ovvero a categorie di prodotti, dei requisiti tecnici necessari per l'ottenimento della De.Co.

Visto l'art. 3 del D.Lgs. n. 267 del 2000 in cui il Comune viene individuato e definito quale "l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico".

Visto l'art. 2 dello Statuto Comunale.

Vista ed esaminata la bozza di Regolamento per la "Valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali e l'istituzione della De.Co." predisposta dagli uffici, composto di n. 14 articoli ed allegata alla presente quale parte integrante;

Richiesto e acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Dato atto che la presente non ha effetti diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

Udito il Sindaco il quale introduce l'argomento sottolineando che l'approvazione del regolamento è il primo passo cui dovranno seguire la concreta istituzione dell'albo, del registro del prodotto De.Co. e la nomina della commissione di esperti invitando a prendere la parola coloro che hanno lavorato nella predisposizione del regolamento, l'Assessore competente, Sig. Bernascone Domenico e il Capogruppo di opposizione Consigliere Cremona;

Udito l'Assessore Sig. Bernascone il quale dichiara che la filosofia della De.Co. è di valorizzare il patrimonio comunale, la cultura e tradizione locali, che è importante costruire un cammino significativo;

Udito il Consigliere Cremona il quale esprime apprezzamento per l'iniziativa e per la scelta del logo della De.Co suggerendo di evidenziare nella parte relativa alla descrizione del logo che l'ellissi è la rappresentazione grafica dell'area più vasta del territorio; pertanto propone di integrare l'articolo 4 del regolamento relativo al marchio e logo De.Co. inserendo le parole: l'ellissi rappresenta l'area più vasta del territorio del basso novarese;

Il Sindaco invita, pertanto, i Consiglieri a votare la proposta di modifica del Consigliere Cremona;

Si pone in votazione la proposta di modifica:

Votanti: 11

Favorevoli: 11

Contrari: =

Astenuti: =

Successivamente viene posta in votazione la proposta di deliberazione e il testo del Regolamento così come modificato per effetto della integrazione approvata in precedenza.

Con votazione espressa in forma palese

Votanti: 11

Favorevoli: 11

Contrari:

Astenuti

DELIBERA

1. di istituire la denominazione comunale di origine del comune di Tornaco;

2. di approvare il regolamento per la “Valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali e l’istituzione della De.Co.” composto di n. 14 articoli, così come riportato nell’Allegato “A” alla presente, quale parte integrante, nel testo risultante per effetto e nei termini della modifica dell’art. 4 approvata in corso della seduta odierna.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il responsabile del servizio
F.to Alfonso Russo

Il responsabile servizio finanziario
==

=====
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Gaudenzio Sarino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alfonso Russo

Relazione di pubblicazione e dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune, nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 1/4/2014

Trascorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata, la medesima è definitivamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alfonso Russo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tornaco 27/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfonso Russo

REGOLAMENTO COMUNALE PER

**“LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA D.E.C.O.
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE”**

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Istituzione della De.Co

Art. 4 - Marchio De.C.O.

Art. 5 - Utilizzo del marchio De.C.O.

Art. 6 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 7 – Istituzione del Registro De.C.O.

Art. 8 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Art. 9 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

Art. 10 - Commissione

Art. 11 – Sanzioni

Art. 12 – Controlli

Art. 13 - La struttura organizzativa

Art. 14 - Le iniziative comunali

Art. 15 - Le tutele e le garanzie

Art. 16 - Le attività di coordinamento

Art. 17 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

Art. 18 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale

Art. 19 – Relazione semestrale

Art. 20 - Norme finali

Allegato A: *fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici*

Allegato B: *fac-simile di domanda da compilarsi in bollo*

Allegato C: *logo identificativo*

* * *

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell'art. 2 dello Statuto comunale, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 13 del presente regolamento;
 - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.
 - e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale”, s’intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L’aggettivo “tipico” é inteso come sinonimo di “tradizionale”, attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 3

Istituzione della De.Co

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., per attestare l’origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Tornaco.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

Art. 4

Marchio De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all’art. 7 viene adottato un apposito logo identificativo, così come allegato al presente regolamento.
 - 1.1 Il logo consiste in una immagine ellittica raffigurante un paesaggio con risaie azzurrine, come sfondo un cielo azzurro; sui lati e in basso, colline, di colore nero, con filari di alberi. Al centro un cerchio racchiude una porzione del paesaggio e il logo del Comune, posto nella parte bassa del cerchio di colore giallo, nella parte al di sopra della linea dell’orizzonte, pare illuminare le risaie sottostanti. Al di sopra del cerchio giallo, nel mezzo dell’azzurro del cielo, il tricolore della bandiera italiana con la scritta De.C.O.. Lungo la linea superiore perimetrale esterna dell’immagine, da

sinistra a destra, la scritta, in colore nero, Denominazione Comunale di Origine. Nella parte bassa e centrale, esterna all'immagine, da sinistra a destra, è riportata la scritta, in colore nero, Comune di Tornaco. L'ellissi rappresenta l'area più vasta del territorio del basso novarese.

2. Il Comune di Tornaco, proprietario del marchio De.C.O. può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ritenga ciò utile ed opportuno.
3. L'utilizzo del marchio De.C.O. è gratuito.
4. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro alimentari iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.C.O. Ai fini della tracciabilità, il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.C.O., deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente e/o trasformatore ed il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto.
5. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il Responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.

Art. 5

Utilizzo del marchio De.C.O.

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta " De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 7, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
3. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.
4. Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto potrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore.

6. Il Comune di Tornaco, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

Art. 6

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - dei prodotti De.C.O.;
 - dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
 - di altri prodotti tipici locali.
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dall'organo di governo, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni, che abbiano avuto luogo nel territorio comunale, per almeno cinque anni consecutivi.
5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangano i requisiti che hanno consentito di concederla.
6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, a ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
7. L'iscrizione decade automaticamente, qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno due anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenere, in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
8. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 4 può comportare la cancellazione dall'albo.

Art. 7

Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso l'Ufficio competente in materia di commercio comunale un apposito registro, denominato Registro De.C.O. – Denominazione Comunale, per tutti i prodotti tipici del Comune di Tornaco nel settore agro-alimentare.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a Denominazione Comunale (De.C.O.);
- le imprese, anche se non hanno la sede legale in Tornaco, che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- gli estremi del provvedimento che dispone l'iscrizione dei prodotti e le eventuali successive modificazioni.

4. Su proposta della commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:

- asparagi di Tornaco;
- risi;
- carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- salse e condimenti;
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- prodotti di origine animale;
- piatti tradizionali della cucina tornacese;
- bevande analcoliche, distillati, liquori e cocktail;

- prodotti vegetali essiccati e conserve;

- miele.

5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

6. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

7. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.

8. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 8

Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. I prodotti, per ottenere il riconoscimento della De.C.O. devono essere prodotti e nell'ambito del territorio del Comune di Tornaco, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.

3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.

4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

5. Per i prodotti ortofrutticoli e cerealicoli anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

6. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dall'organo di governo, su proposta della Commissione di cui all'art. 10, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti

devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale e/o regionale.

Art. 9

Segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro

1. Le richieste ai fini dell'iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo produttivo e, comunque, ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.
2. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro DE.C.O. si pronuncia la Commissione di cui all'art. 10.
3. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della dicitura De.C.O. per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

Art. 10

Commissione

1. L'esame delle richieste d'iscrizione nel registro della De.C.O. è affidata ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco e composta da:
 - Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente;
 - n.1 esperto del settore agro-alimentare e/o eno-gastronomico locale;
 - n.1 esperto di tradizioni locali.
 - n. 1 consigliere di maggioranza e n. 1 consigliere di minoranza con funzioni referenti e senza diritto di voto.

Di volta in volta, potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.

2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
3. Funge da segretario un dipendente della struttura comunale.

4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti. I consiglieri comunali e gli esperti invitati a partecipare non sono computati ai fini del quorum costitutivo e/o deliberativo.
5. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
6. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
7. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
8. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte all'organo di governo, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente, o, se non possibile, successivamente, le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
9. L'iscrizione delle imprese nel registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto del Responsabile del Servizio.
10. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, entro 60 giorni dal pronunciamento dell'organo di governo, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
11. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.
12. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
13. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.
14. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.C.O.

Sanzioni

1. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.
2. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c) la perdita dei requisiti previsti per la De.C.O.;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 12

Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della Polizia Municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 10, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.

Art. 13

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa viene attribuita per competenza ed in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento all'Ufficio comunale competente in materia di Commercio.
2. Il Responsabile dell'Ufficio di cui al comma precedente è anche Responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 14

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 15

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 16

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 17

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.
3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di 5 anni.

Art. 18

Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale

1. Nell'ambito della Biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 19

Relazione semestrale

1. Con scadenza semestrale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art. 20, il responsabile di cui all'art. 13 rende all'organo di governo una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione del regolamento.

Art. 20

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.

3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.

BOLLO

Al Comune di
Tornaco
Ufficio commercio

OGGETTO: Richiesta De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____ Via
_____ codice fiscale _____ nella qualità di
titolare/leg. rappr. della Ditta _____
avente la qualifica di
imprenditore agricolo/artigiano/commerciante al dettaglio esercente attività di
somministrazione di alimenti e bevande/altro _____ con
sede in _____ Via _____ P. I.V.A n. _____
premessi:

-che la propria ditta produce il prodotto _____
che per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio tornacese, è meritevole di
ottenere la Denominazione Comunale di Origine;

CHIEDE

l'iscrizione nel registro comunale De.C.O., per il suddetto prodotto con possibilità di
utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello
specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute
nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura
del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti trasgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente
modificati (O.G.M);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle
corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O.;

Allega i seguenti documenti:

- scheda descrittiva del prodotto, in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o
lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti, (solo per i
prodotti non ancora iscritti nel registro De.C.O.)

altro: _____ *

Tornaco, li _____

Firma

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione
(fotografie, materiale storico, ecc.)

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Comune di
Tornaco
Ufficio Commercio

OGGETTO: Segnalazione De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____ Via
_____ codice fiscale _____ nella qualità di

segnala

ai fini dell'attribuzione della De.C.O., il seguente prodotto:

denominazione: _____
area geografica di produzione: _____
luogo di lavorazione: _____
ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti:*

Tornaco, lì.....

Firma

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)

